COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Nella mattinata odierna il Senato della Repubblica ha approvato il testo, proposto dalla Commissione Giustizia, di disegno di legge concernente l'introduzione del delitto di TORTURA nell'ordinamento italiano.

Il provvedimento, che fortunatamente ha avuto sostanziali modifiche rispetto al precedente passaggio parlamentare, torna adesso all'esame della Camera dei Deputati.

Di seguito un breve resoconto di quanto accaduto al Senato, così come rappresentato nel sito istituzionale di tale ramo del Parlamento.

quindi, sempre a seguire, il provvedimento attualmente approvato, con evidenziate le modifiche rispetto ai precedenti due passaggi parlamentari.

Senato della Repubblica

DELITTO DI TORTURA

Mercoledì 17 Maggio 2017 - 824ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 09:35)

L'Assemblea ha **approvato il ddl n. 10-362-388-395-894-874-B**, recante introduzione del **delitto di tortura** nell'ordinamento italiano. Il testo torna alla Camera dei deputati.

Il **nuovo testo dell'articolo 1** prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. La previsione non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dalla tortura deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo; se ne deriva una lesione gravissima sono aumentate dalle metà; se ne deriva la morte la pena è della reclusione di trenta anni. L'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, a prescindere dalla effettiva commissione del reato, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'articolo 2 stabilisce che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un processo penale. L'articolo 3 non ammette il respingimento o l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. L'articolo 4 esclude il riconoscimento di qualunque forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

Nelle **dichiarazioni finali** hanno annunciato voto favorevole i sen. Falanga (ALA), Albertini (AP), Caliendo (FI-PdL), Martini (PD). Il ddl copre una lacuna normativa e segna un atto di civiltà. Le modifiche approvate hanno eliminato possibili equivoci e non vi è più una presunzione di sfiducia nei confronti delle Forze dell'ordine. Pur rilevando limiti, derivanti dall'accordo di maggioranza, anche la sen. Lo Moro (Art.1-MDP) ha annunciato voto favorevole. Esprimendo perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, che si allontana dalla definizione di tortura presente nelle convenzioni internazionali, il sen. Buccarella (M5S) ha annunciato voto favorevole, sottolineando che la configurazione della tortura come reato comune, anziché come reato specifico del pubblico ufficiale, indica chiaramente che la finalità del ddl non è quella di limitare i poteri di intervento delle Forze dell'ordine. Il sen. Mineo (SI-Sel), invece, ha annunciato l'astensione: la tortura avrebbe dovuto essere riconosciuta come un reato proprio; le modifiche introdotte hanno snaturato le finalità originarie del ddl e hanno reso molto difficile l'accertamento in giudizio del reato. In dissenso dai rispettivi Gruppi, i sen. Casson (Art.1-MDP) e Manconi (PD) non hanno partecipato alla votazione di un testo confuso, frutto di un compromesso al ribasso. Hanno annunciato voto contrario i sen. Erika Stefani (LN) e Giovanardi (GAL): sebbene il testo sia stato riequilibrato rispetto alle modifiche apportate dalla Camera, non è completamente superata una presunzione di sfiducia nei confronti delle Forze dell'ordine. In particolare, il reato di istigazione sembra una fattispecie ad hoc contro gli operatori della sicurezza. Inoltre, l'intervento sul testo unico all'immigrazione appare estraneo alla materia. In dissenso dal Gruppo il sen. Gasparri (FI-PdL) ha annunciato l'astensione, temendo un uso strumentale e un'applicazione sbagliata della normativa.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

DISEGNO DI LEGGE N. 10-362-388-395-894-874-B

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 5 MARZO 2014	**TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 9 APRILE 2015**	**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA ED APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 17 MAGGIO 2017**
Art. 1. *(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*	Art. 1. *(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*	Art. 1. *(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)*
1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:	1. *Identico:*	1. *Identico:*
«Art. 613-*bis*.- *(Tortura).* Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.	«Art. 613 *bis*. - *(Tortura)*. Chiunque, con **violenza** o **minaccia** ovvero **con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente** cagiona ad una persona **a lui affidata**, **o comunque sottoposta alla sua** autorità, **vigilanza** o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche **al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose**, è punito con la reclusione da **quattro** a dieci anni.	«Art. 613-*bis*.- *(Tortura).* Chiunque con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.	Se **i fatti di cui al primo comma sono commessi** da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, **con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica** la pena della reclusione da cinque a **quindici** anni.	Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

	Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.	*Soppresso*
Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.	*Identico.*	Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.	Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, **le pene sono aumentate di due terzi**. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.	Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
Art. 613-*ter*.- *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».	Art. 613-*ter.* - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).* **Fuori dei casi previsti dall'articolo 414**, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da **uno a sei anni**».	Art. 613-*ter.* - *(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2. *(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)*	Art. 2. *(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)*	Art. 2. *(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)*
1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:	*Identico*	*Identico*
«*2*-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».		

	Art. 3. ***(Modifica all'articolo 157 del codice penale)***	*Soppresso*
	1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il reato di cui all'articolo 613-*bis*».	

Art. 3. *(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*	Art. **4**. *(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*	Art. 3. *(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*
1. All'articolo 19 del testo unico	1. Il **comma 1 dell'**articolo 19 del testo unico	1. All'articolo 19 del testo unico

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».	delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **è sostituito dal seguente**: «***1.* In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani**».	delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Art. 4. *(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)*	Art. 5. *(Esclusione **dell'**immunità **dalla giurisdizione**. Estradizione nei casi di tortura)*	Art. 4. *(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)*
1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.	1. **Nel rispetto del diritto internazionale**, non è riconosciuta l'immunità **dalla giurisdizione agli** stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.	1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.	2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, **lo** straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso **il tribunale stesso** o lo Stato individuato ai sensi **dello statuto del medesimo tribunale**.	2. *Identico.*
Art. 5. *(Invarianza degli oneri)*	Art. **6**. *(Invarianza degli oneri)*	Art. 5. *(Invarianza degli oneri)*
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	*Identico*	*Identico*
Art. 6. *(Entrata in vigore)*	Art. 7. *(Entrata in vigore)*	Art. 6. *(Entrata in vigore)*
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico*	*Identico*

(*) Criteri grafici usati per i raffronti tra i testi: nel raffronto tra la colonna di sinistra e la colonna di centro, le parti soppresse o modificate sono in neretto; nel raffronto tra la colonna di centro la colonna di destra, le parti soppresse o modificate sono sottolineate.

Roma, 17 maggio 2017

La Segreteria Nazionale del COISP